

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 26/05/2023

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 25 settembre 2013 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione con l'odierna resistente, con montante da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 336,00 ciascuna;
- nel mese di novembre 2017, in corrispondenza della rata n. 48 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;
- esperiva invano reclamo in data 5 agosto 2022 richiedendo il rimborso della somma di € 669,17, oltre ad euro 200,00 per l'assistenza legale.

L'intermediario, confermati i fatti, resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

L'intermediario fa presente che la L. 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24.07.2021, all'art. 11 octies, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevede espressamente che "alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Pertanto, le previsioni regolamentari devono essere rispettate dal Collegio al pari delle previsioni di legge giacché, diversamente, non adempirebbe al mandato che gli è conferito nell'ambito di questa procedura di risoluzione alternativa delle controversie.

Con riferimento agli oneri cc. dd. up front, si tratta di costi che non dipendono dallo scorrere del tempo e che la concedente ha effettivamente sostenuto, per l'intero, nel momento in cui il cliente ha ottenuto il finanziamento. Invece, il ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, chiede la restituzione di tali oneri come se gli stessi dovessero ancora maturarsi in relazione al periodo residuo non goduto. Appare dunque manifesta l'ingiustizia di siffatta pretesa. Infatti, a oggi, nessuna disposizione di legge o altro equiparato consente di addivenire a una diversa conclusione. Occorre ricordare che, al tempo in cui il contratto fu sottoscritto, l'art. 125 sexies del TUB – di derivazione Unitaria ex art. 16 della Direttiva UE 48/2008 – prevedeva espressamente la possibilità di distinguere i costi contrattuali in up front e recurring nonché, coerentemente, l'obbligo per l'intermediario di restituire soltanto quest'ultimi a seguito di un'estinzione anticipata.

Com'è noto, poi, sul tema si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, con la nota sentenza Lexitor, ha fornito un'interpretazione alquanto singolare dell'art. 16 della Direttiva UE 48/2008 e ha statuito che l'interpretazione corretta della norma in esame dovesse essere quella che equiparava i costi up front ai costi recurring. Lo Stato italiano – non da solo nell'ambito dell'Unione Europea – ha tentato di rimediare agli effetti irragionevoli e ingiusti di siffatta pronuncia e, con l'art. 11 octies L. 23 luglio 2021 - recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – ha previsto che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. A ben vedere, lo Stato, pur riconoscendo il primato dell'ordinamento unitario su quello nazionale, ha di fatto emanato una norma volta a far decorrere gli effetti della sentenza Lexitor ex nunc anziché ex tunc.

Tale norma è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 263/2022, ha ritenuto che soltanto la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa intervenire, ex tunc, in materia.

In data 09.02.2023, nell'ambito della causa C-555/21, la Corte di Giustizia dell'Unione europea è nuovamente tornata sulla materia, a seguito di rinvio pregiudiziale, esprimendosi in antitesi alla nota sentenza Lexitor con riferimento al tema del rimborso dei costi del credito immobiliare ai consumatori in caso di estinzione anticipata. La Corte Ue ha stabilito che la Direttiva non osta all'applicazione di una tale normativa. Infatti, nel caso di rimborso anticipato, non sono previsti anche i costi che siano posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente. Appare chiaro che, ancorché il caso trattato avesse ad oggetto un mutuo ipotecario e la direttiva coinvolta sia quella del 2014 in tema di credito immobiliare, la ratio sottostante alla norma sia assolutamente analogo a quella dell'art. 16 della direttiva 2008/48 sul credito al consumo. Ed anzi, la formulazione di tale principio è assolutamente identico in entrambe le direttive.

Pertanto, in applicazione dell'art. 125-sexies TUB nonché della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-555/21, indubbiamente cogente ex sentenza n. 263/2022 Corte Costituzionale, chiede il rigetto della domanda.

Con riferimento alla richiesta di restituzione degli oneri c.d. recurring, si voglia notare che la stessa trae il proprio fondamento da una normativa che, al momento in cui il contratto fu sottoscritto, non era neppure vigente. Infatti, l'art. 125-sexies TUB, il quale disciplina quali

costi debbano essere rimborsati a seguito di un'estinzione anticipata, è in vigore dal 19.09.2010.

Sul punto, si osserva peraltro che il contratto oggetto del ricorso è stato sottoscritto il 25.09.2013, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010.

DIRITTO

1.- Alla fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125-sexies t.u.b., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (*Credito ai consumatori*) del titolo VI (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*) t.u.b.

2.- L'art. 125-sexies t.u.b. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso Lexitor, ha statuito quanto segue: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3.- Mediante la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha deciso che *«il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione»*. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

4.- Successivamente, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-octies, 1° comma, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), il quale, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022. In tale sua nuova formulazione, l'art. 125-sexies t.u.b. recita: *«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il*

finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

5.- Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"». In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: «il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)».

6.- Preso atto di tale sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza dei collegi di questo Arbitro, riunitasi il 13 febbraio 2023, ha ritenuto che, per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti di cui si tratta debba determinarsi secondo i criteri che sono stati stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione di cui si è detto sopra

7.- Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022, gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,47%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,60%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☉	spese istruttoria e vendita (up front)	€ 1.100,00	€ 660,00	€ 435,59	☉	€ 0,00	€ 435,59
☉			☉	☉	☉		€ 0,00
☉			☉	☉	☉		€ 0,00
☉			☉	☉	☉		€ 0,00
☉			☉	☉	☉		€ 0,00
☉			☉	☉	☉		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 435,59
interessi legali							si

La somma dovuta ammonta quindi a € 435,59.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che considera l'estinzione avvenuta in corrispondenza della rata n. 47 anziché n. 48 e domanda la retrocessione della voce di costo in questione (ritenuta dal Collegio di Roma up front) in proporzione lineare.

8.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 488 del 08.01.2021 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front le spese di istruttoria e di vendita.

9.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

10.- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta alla luce delle indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 3498/2012 e dec. n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 436,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA